



LA RETTRICE

VISTI

- La legge 11 novembre 1975, n. 584, "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, "Modifiche al sistema penale";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- il D.lgs. 9 luglio 1997, n. 237 e successive modifiche ed integrazioni, "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari";
- la Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4, "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 settembre 2001, "Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in particolare l'art. 51;
- l'Accordo siglato in data 24 luglio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2003, "Attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16.1.2003, n.3, come modificato dall'art. 7 della legge 21.10.2003, n.306, in materia di tutela dei non fumatori";
- l'Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004, "Accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della legge 16.1.2003, n.3";
- la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, "Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16.1.2003, n.3, sulla tutela della salute dei non fumatori";
- l'art. 20 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'art. 4 del D.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modifiche in legge 8 novembre 2013, n. 128, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", che ha esteso il divieto di fumo alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, ivi compreso le università, e ha introdotto il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nelle medesime aree;
- l'art. 24 del D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE", che ha ulteriormente esteso il divieto di fumo alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS;
- l'art. 9 del Regolamento per la Qualità dell'Aria del Comune di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/11/2020, che ha previsto il divieto di fumo a far data dal 1° gennaio 2021 in alcune aree e spazi aperti al pubblico;
- la modifica dell'art. 9 comma 2 del Regolamento per la Qualità dell'Aria del Comune di Milano il quale prevede che "a far data dal 1° gennaio 2025 il divieto di fumo è esteso a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, ivi incluso le aree stradali, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone";



- lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto Rettorale 15 marzo 2012, da ultimo modificato con Decreto Rettorale 4 maggio 2020
- il Regolamento Generale d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale il 3 dicembre 2013 e da ultimo modificato con Decreto Rettorale 18 maggio 2020, n. 1991;
- il Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 20 maggio 2002, n. 21746, e successivamente modificato con Decreto Rettorale 13 gennaio 2005, n. 231513;
- il Decreto Rettorale 20 novembre 2019, n. 4573, che ha modificato il "Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nell'Ateneo", recependo l'art. 24 del D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6;

CONSIDERATA

- l'esigenza di modificare il testo del Regolamento per verificare la congruità delle disposizioni regolamentari con la legislazione nazionale vigente e recepire gli aggiornamenti intervenuti;

TENUTO CONTO

- dell'esame della Commissione Regolamenti, che, nelle sedute ordinarie del 3 giugno 2025 e del 9 settembre 2025, ha licenziato il testo del Regolamento proponendo integrazioni agli artt. 1, 3, 4, 5, 6;

RICHIAMATE

- la delibera del 16 settembre 2025 con la quale il Senato accademico espresso parere favorevole alle modifiche al *Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nell'Ateneo*;
- la delibera del 30 settembre 2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva il *Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nell'Ateneo*;

DECRETA

sono emanate le modifiche al *Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nell'Ateneo*, come di seguito indicate:

- Art. 1 - Ambito di applicazione, destinatari e finalità, modificati i commi 1, 2, 3;
- Art. 2 - Divieto di fumo, modificati i punti 4, 14, 27, 29, 30 del comma 1 ed eliminazione comma 2;
- Art. 3 - Aree riservate dove non si applica il divieto di fumo, articolo di nuova introduzione;
- Art. 4 - Informazione divieto di fumo, modificati i commi 1 e 2, punto f;
- Art. 5 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo, modificati i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Art. 6 - Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni, modificati i commi 1 e 2;
- Art. 7 - Sanzioni, modificato il comma 5.

Le modifiche al Regolamento, nel testo coordinato allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul portale istituzionale di Ateneo.

Milano, data della firma digitale

La Rettrice
Marina Brambilla